

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI di RIETI

PARTE I

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani, è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni, autonomamente istituito dal comune e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
 - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
 - b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
 - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
 - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
 - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
2. Il Consiglio dei Giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta ed esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione Comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti;
4. Il Consiglio dei Giovani, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alla Presidenza della Regione Lazio e al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo disciplinato dall'art. 71 D.lgs. 267/2000 da tutti i giovani residenti nel comune che alla data delle

elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età.

Devono far parte del consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

2. L'elezione del consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione del consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Presidente eletto.
3. Il consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta al mese e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
 - del Sindaco;
 - dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
 - del Consiglio Comunale;
 - di almeno un terzo dei membri del consiglio;
 - di almeno un terzo degli elettori potenziali dello stesso.
4. Alle sedute del consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto al voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio.
6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 – PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA, COMMISSIONI E FORUM PROVINCIALE

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un Vicepresidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti.
2. Il Vicepresidente è eletto nella prima valutazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una valutazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Vicepresidente colui che consegue la maggioranza dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Vicepresidente il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza ed in caso di pari preferenze il candidato avente la maggior età.
3. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente:
 - rappresenta il Consiglio dei Giovani;
 - è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del consiglio;
 - convoca, presiede e coordina le adunanze;
 - cura la programmazione dell'attività del consiglio e il calendario delle sue riunioni;
 - cura la formazione dell'ordine del giorno;

- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- partecipa a nome del Consiglio dei Giovani alla riunione della Giunta Comunale che abbiano quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo; redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del consiglio, la relazione annuale dei giovani nel comune da presentare al Consiglio Comunale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti;
- presiede insieme al Vicepresidente i lavori di tutte le commissioni insieme al Vicepresidente tutte le eventuali controversie.

5. Il Vicepresidente:

- fa le veci del Presidente;
- presiede le riunioni e rappresenta il Consiglio qualora manchi il Presidente;
- presiede insieme al Presidente i lavori di tutte le commissioni e risolve insieme al Presidente eventuali controversie.

6. Le Commissioni:

- Le Commissioni sono gruppi di lavoro, permanenti o speciali, finalizzati ad una corretta gestione dei progetti del Consiglio;
- All'interno di ogni Commissione viene nominato un referente/coordinatore che ha il compito di coordinare i lavori, relazionare al consiglio, convocare formalmente le riunioni una volta ogni due mesi;
- I membri delle Commissioni sono indicate dalle liste;
- Le Commissioni permanenti sono:

Commissione regolamento: commissione speciale, ha il compito di redigere e/o modificare il regolamento interno;

Commissione università e nuove tecnologie: commissione permanente, ha il compito di monitorare e informare sulla situazione universitaria locale e le nuove tecnologie presenti sul territorio, creare ove possibile momenti di dibattito e formulare proposte al consiglio. Per il coordinamento dei lavori si predilige, data la natura tecnica del progetto, un consigliere con accertate competenze attinenti.

Commissione eventi: commissione permanente, ha il compito di promuovere ed organizzare eventi ludici/artistici gratuiti o finalizzati all'autofinanziamento, relaziona al consiglio. Per il coordinamento si preferisce un consigliere con accertata esperienza o capacità in tale ambito.

7. IL FORUM PROVINCIALE

- Presidente, Vicepresidente e un delegato sono membri di diritto del Forum provinciale dei Consigli dei Giovani.

ARTICOLO 5 – SCIoglimento

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie per dimissione del Presidente o per la cessazione dalla carica della maggioranza dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 – CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 – ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche e si tengono in via ordinaria almeno una volta al mese. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentati di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio, può invitare alle sedute funzionari del comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 – DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 11 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL COMUNE

1. L'Amministrazione comunale:
 1. trasmette periodicamente e in via preventiva al Consiglio dei Giovani copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
 2. invita in maniera permanente una delegazione del Consiglio dei Giovani alle sedute del Consiglio Comunale;
 3. consente l'utilizzo della Sala Consiliare per le adunanze del Consiglio dei Giovani;
 4. individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei ed autonomi da concedere in uso esclusivo al Consiglio dei Giovani, al fine di assicurare al consiglio una funzionalità piena e permanente; nel caso esista presso il comune un "Centro Giovanile" o altra struttura di tipo aggregativi rivolta ai giovani, la sede permanente del consiglio è collocata presso il "Centro Giovanile";

5. invita il Presidente del Consiglio dei Giovani alle sedute della Giunta Comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti i giovani;
6. prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza, un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei Giovani;
7. coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei Giovani nei processi di partecipazione eventualmente attivati dall'Amministrazione Comunale in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale in materia di Bilancio e da leggi finanziarie.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

1. La Presidenza della Regione Lazio, in qualità di organo terzo rispetto ai consigli e all'Amministrazione Comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio;
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
 - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti lo svolgimento delle consultazioni elettorali dei consigli;
 - b) provvede all'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
 - c) coordina la "Rete regionale dei Consigli Comunali dei Giovani" istituita presso il competente Assessorato;
 - d) cura la direzione della newsletter multimediale dei consigli avente periodicità quindicinale e la registrazione di una testata unica regionale denominata "Parola ai Giovani" avente periodicità mensile, tale da consentire la pubblicazione, come edizioni locali della testata stessa, dei relativi giornalini realizzati dai singoli Consigli dei Giovani;
 - e) convoca periodicamente e coordina la riunione dei Presidenti dei Consigli dei Giovani, articolata eventualmente anche per ambiti provinciali;
 - f) assicura, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport, il coordinamento del torneo sportivo dei Consigli dei Giovani, promosso annualmente in ambito regionale ed intitolato ad Ivan Rossi;
 - g) promuove annualmente l'organizzazione del meeting dei Consigli dei Giovani sul territorio regionale;
 - h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei Giovani e le altre realtà italiane ed europee;
 - i) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni Comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei Giovani;
 - j) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

ARTICOLO 12 – REGOLAMENTO INTERNO

1. Entro 6 mesi dall'insediamento il Consiglio dei Giovani predispone un'apposita commissione permanente di 4 membri che ha il compito di vigilare sull'applicazione del regolamento e di proporre modifiche ove lo ritenga necessario. Le norme sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani per l'approvazione.

PARTE SECONDA

ELEZIONI

ARTICOLO 13 – REQUISITI DEGLI ELETTORI

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel comune;
 - b) aver compiuto il quindicesimo anno di età alla data delle elezioni;
 - c) non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data delle elezioni;
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 – REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 13.

ARTICOLO 15 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione Elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
 - la data delle consultazioni;
 - i seggi elettorali;
 - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 – LISTE ELETTORALI

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 200 e non più di 300 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni.
5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - il candidato alla carica del Presidente;
 - il simbolo e la denominazione della lista;
 - cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.

7. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 144, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 – COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
 - dal Sindaco o suo delegato che presiede;
 - dal Segretario Generale/Direttore o funzionario appositamente delegato;
 - dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario;
2. La Commissione elettorale:
 - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto,
 - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
 - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti;
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti;
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 – SCHEDA ELETTORALE

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste, il nome del candidato presidente e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 – SEGGIO ELETTORALE

1. Il seggio elettorale si compone da un presidente e da due membri.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 – OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di uno o più giorni.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

ARTICOLO 21 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema elettorale disciplinato dall'art. 71 D.Lgs.267/2000.
2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 15 e i 17 anni che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 22 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17.